

Brescia, lì 14.07.2020

SPETT.LE CLIENTE

**OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO IN SCADENZA AL 20.07.2020 SE LA SOMMA DEL DEBITO RELATIVO AL I° TRIMESTRE E DEL DEBITO RELATIVO AL II° TRIMESTRE RISULTA SUPERIORE AD EURO 250**

Il Df fiscale 2020, legge finanziaria dicembre 2019 per il 2020 aveva previsto la facoltà di versare semestralmente l'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche qualora l'importo totale annuo fosse inferiore all'importo di € 1.000,00.

A seguito dell'emergenza Covid-19 il D.L. 23/2020 ha previsto nuove soglie, e la Circolare 9 del 13.04.2020 sembra abbia definito che di fatto la norma che prevedeva il termine semestrale **sia abrogata.**

I nuovi termini sono di seguito espressi:

- nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore ad € 250,00, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore ad € 250,00, il versamento potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, **entro il 20 luglio.**
- se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore ad € 250,00, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell'anno potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, **entro il 20 ottobre.**

Sono invece confermate le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.

**Operativamente** occorre procedere come segue:

1) se l'importo dovuto entro il 20 aprile 2020 è inferiore a 250 euro, il versamento può essere rimandato;

se l'importo dovuto è superiore ad euro 250 *sembra* non si possa beneficiare di alcun differimento.

2) al 30 giugno 2020, va effettuata una ulteriore verifica sommando l'importo dovuto per primo semestre a quello dovuto per il secondo trimestre e, precisamente:

2.1) se il risultato dà un valore pari o superiore a 250 euro: i due importi (primo e secondo trimestre) vanno versati entro il 20 luglio 2020.

2.1) se il risultato da un valore inferiore a 250 euro: è possibile rimandare il versamento dei primi due trimestri (i.e. del primo semestre) al 20 ottobre 2020.

**Schematicamente:**

<b>Data</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo dovuto</b>
20.4.2020	Primo trimestre 2020	Superiore a 250,00 euro
20.7.2020	Primo trimestre 2020 e secondo trimestre 2020	Per il primo trimestre importo inferiore a 250,00 euro, ma ammontare complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre superiore a 250,00 euro
20.10.2020	Primo trimestre 2020 e secondo trimestre 2020	Importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre inferiore a 250,00 euro
20.10.2020	Terzo trimestre 2020	Qualsiasi
20.1.2021	Quarto trimestre 2020	Qualsiasi

Si fa presente che dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 la vendita di mascherine e DPI è un'operazione esente Iva. Di conseguenza se l'importo fatturato è superiore a 77,47 euro deve necessariamente essere assolta l'imposta di bollo nella misura pari a 2,00 euro.

**Studio Dott. Begni & Associati**